

L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale.

Tema	Articolo	Commento
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale	Art. 32-<i>quater</i>	Adesso questa pena accessoria viene prevista anche per il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319- <i>quater</i>).
Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego conseguente alla condanna penale	Art. 32-<i>quinquies</i>	Adesso questa pena accessoria viene prevista anche per il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319- <i>quater</i>).
Inasprimento sanzionatorio nel peculato	<p>Art. 314 <u>Peculato</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriava, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	La pena edittale minima è stata innalzata a quattro anni.
Riscritta la concussione	<p>Art. 317 <u>Concussione</u> Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	Sul piano della condotta, viene ora punita la sola costrizione, non più l'induzione. La pena edittale minima è stata innalzata a sei anni.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici	Art. 317-<i>bis</i>	Adesso questa pena accessoria viene prevista anche per i nuovi reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319) e di corruzione in

		atti giudiziari (Art. 319-ter).
Riscritta la corruzione	<p>Art. 318 <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>Scompare la corruzione per un atto d'ufficio. Il compimento di un atto del proprio ufficio viene sostituito con il compimento della propria funzione o del proprio potere. Scompare il concetto di retribuzione. La contropartita resta il denaro o un'altra utilità. Ora la ricezione deve avvenire indebitamente. Viene cancellata la differenza tra la dazione a causa di (corruzione successiva) e la dazione al fine di (corruzione antecedente). Aumentate le pene. Per l'estensione anche all'incaricato di pubblico servizio si veda il nuovo art. 320 c.p.</p>
Inasprimento sanzionatorio nella corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	<p>Art. 319 <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p>	<p>Aumentati il minimo ed il massimo edittale.</p>
Inasprimento sanzionatorio nella corruzione in atti giudiziari	<p>Art. 319-ter <u>Corruzione in atti giudiziari</u> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o</p>	<p>E' aumentato il minimo ed il massimo edittale. Al secondo comma è aumentato il minimo edittale.</p>

	all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	
Nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità	<p>Art. 319-<i>quater</i> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	Viene punita l'induzione alla dazione o alla promessa di un'utilità, mediante l'abuso della propria qualità o dei propri poteri. Punito anche il soggetto indotto con una pena più mite.
Estensione all'incaricato di un pubblico servizio	<p>Articolo 320 <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	Le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319) sono estese all'incaricato di un pubblico servizio.
	<p>Articolo 322 <u>Istigazione alla corruzione</u> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai</p>	<p>Punito chi offre una qualunque utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Scompare il riferimento al compimento dell'atto di ufficio. Al secondo comma rimane quello all'omissione o al ritardo o all'atto contrario. Adesso viene punito anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la dazione di un'utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>

	<p>suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	
<p>Membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Articolo 322-bis <u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano le funzioni 	<p>Estensione anche al caso dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)</p>

	<p>corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	
Confisca	<p>Articolo 322-ter Confisca</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da</p>	<p>Adesso, in caso di condanna penale, vengono confiscati quei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.</p>

	<p>314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-<i>bis</i>, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-<i>bis</i>, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.</p>	
Abuso d'ufficio	<p>Articolo 323 <u>Abuso d'ufficio</u> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di</p>	Aumentati minimo e massimo edittale.

	<p>pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	
Attenuanti	<p>Articolo 323-bis <u>Circostanza attenuante</u></p> <p>Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.</p>	
Nuovo reato di traffico di influenze illecite	<p>Articolo 346-bis <u>Traffico di influenze illecite</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.</p>	<p>Oltre ai reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari viene prevista la nuova figura di traffico di influenze illecite. Punita l'ipotesi di chi fa mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Di tal guisa, indebitamente facendosi dare un prezzo per il proprio intervento ovvero un vantaggio patrimoniale per remunerare il p.u. o l'incaricato di p.s. Punito anche chi direttamente dà o promette indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che fa da mediatore o meno riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico</p>

	<p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>	<p>servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Diminuita, invece, la pena in caso di fatti particolarmente tenui.</p>
--	--	---